

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
(PROVINCIA DI LUCCA)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

testo integrato con modificazioni

Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 25.05.2012
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 27.09.2014
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 29.04.2016

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto di imposta

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo e abitazione principale

Art. 5 - Base imponibile delle aree edificabili

Art. 6 - Aree edificabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

Art. 8 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II – DETRAZIONI, ASSIMILAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA

Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 9-bis – Assimilazioni

Art. 9-ter – Abitazioni concesse in comodato a parenti

Art.10 - Riduzioni d'imposta

Art.11 - Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

Art.12 - Altre esenzioni d'imposta

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art.13 - Dichiarazione

Art.14 - Funzionario responsabile

Art 15 – Accertamenti

Art.15-bis - Rateizzazione

Art.16 - Interessi annui

Art.17 - Attività di controllo

Art.18 - Annullamento e/o rettifica avvisi di accertamento

Art.19 - Contenzioso

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art 20 - Versamento dell'Imposta Municipale Propria

Art.21 - Importi minimi per versamenti

Art.22 - Quota statale dell'Imposta Art.23 - Rimborsi

TITOLO V – DIPOSIZIONI FINALI

Art.24 - Norme di rinvio

Art.25 - Clausola di salvaguardia (Regolarità Fiscale)

Art.26 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

-Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Coreglia Antelminelli ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito in legge n. 214 del 22.12.2011, dell'art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge

26.04.2012 n.44, dell'art. 1 –comma 380- della legge 24.12.2012 n. 228, dell'art. 1 –commi 707-729- della legge 27.12.2013 n. 147 e dell'art. 1 della legge 28.12.2015 n. 208, nell'ambito della potestà regolamentare prevista e secondo i principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche e integrazioni.

-Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Coreglia Antelminelli. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Coreglia Antelminelli in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

-Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 – Presupposto di imposta

-L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01.01.2014, l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

-L'Imposta Municipale Propria, sempre a decorrere dal 01.01.2014, non si applica altresì:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.06.2008 del Ministero delle Infrastrutture;
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 – comma 1- del D.Lgs. 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 3 – Soggetti passivi

-Sono soggetti passivi dell'Imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree edificabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione.

-Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69

-comma 1-, lettera a, del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206, il versamento dell'Imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 4 – Definizione di fabbricato, area edificabile, terreno agricolo e abitazione principale

-Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13 –comma 2- del D.L. 06.12.2011 n. 201 e dell'art. 2

-comma 1-, lettera a, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dichiarata nella denuncia di accatastamento o da quella di ultimazione effettiva dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o utilizzabile. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

-Per area edificabile, ai sensi dell'art. 13 –comma 2- del D.L. 06.12.2011 n. 201 e dell'art. 2

-comma 1-, lettera b, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

-Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13 –comma 2- del D.L. 06.12.2011 n. 201 e dell'art. 2

-comma 1-, lettera c, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

-Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13 –comma 2- del D.L. 06.12.2011 n. 201, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'IMU gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'immobile principale e non costituiscano di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo e purché tale requisito si verifichi effettivamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atti a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 5 - Base imponibile delle aree edificabili

-Per le aree edificabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

-In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 –comma 1- lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e in ogni caso fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

-Allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso, il Comune, con apposito atto di Giunta Comunale, ha la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi di riferimento delle aree edificabili e la casistica delle riduzioni previste per ricondurre il valore medio al valore specifico dell'immobile oggetto di valutazione. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata regolarmente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Al contribuente che abbia determinato l'importo da versare su di un valore dell'area edificabile superiore a quelli predeterminati dal Comune, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in base ad atti di trasferimento di diritti reali, perizie giurate, denunce di successione, conferimento di beni aziendali, come definitivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate.

-Il valore imponibile ai fini IMU dei terreni edificabili gravati da servitù, da particolari vincoli derivanti da impianti a rete o da situazioni geo-morfologiche ed edificatorie non completamente desumibili dagli atti, potrà essere rideterminato da parte del contribuente previa presentazione di apposita comunicazione opportunamente documentata e corredata da autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, applicando allo stesso i coefficienti di riduzione approvati annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione dei valori medi di riferimento.

Art. 6 – Aree edificabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

-Le aree edificabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

-Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2 –comma 1- lettera b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992 ed *individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali* di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.03.2004 99 e successive modificazioni, *iscritti nella previdenza agricola*.

-E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17.05.1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

-L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:

- che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

-La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 7 – Base imponibile dei fabbricati e dei terreni

-L'Imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti determinato nel modo seguente:

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 2 –comma 48- della legge 23.12.1996 n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13 –comma 4- del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214.
- A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente.
Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'art. 5 -comma 3- del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504. In sede di accertamento della dichiarazione, i soggetti passivi devono fornire, su richiesta degli uffici, i documenti, gli estratti del libro cespiti ammortizzabili e quant'altro necessario, ai soli fini del controllo annuale della fiscalizzazione contabile di questa tipologia di unità immobiliari.
- Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3 –comma 51- della legge 23.12.1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 8 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

-Le aliquote e detrazioni d'Imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 e dall'art. 1 –comma 380-, lettera g, della legge 24.12.2012 n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e le detrazioni di base fissate dalla legge.

-Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote dell'imposta entro il termine previsto dall'art. 193

–comma 2- del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 –comma 169- della legge 27.12.2006 n. 296.

TITOLO II – DETRAZIONI, ASSIMILAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI D'IMPOSTA

Art. 9 – Detrazione per l'abitazione principale

-Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono,

fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

-La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

-La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616. Per questa fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13 –comma 6- del D.L. 06.12.2011 n. 201.

Art. 9-bis – Assimilazioni

-Il Comune di Coreglia Antelminelli considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9-ter – Abitazioni concesse in comodato a parenti

-La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato;

il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

-Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

-Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 –comma 6- del D.LGS. 14.03.2011 n. 23.

Art. 10 – Riduzioni d'imposta

-La base imponibile agli effetti dell'Imposta Municipale Propria è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati

o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5

agosto 1978 n. 457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Non costituisce motivo di fatiscenza, di inagibilità o inabitabilità ai fini della riduzione, il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Art. 11 – Terreni agricoli – Esenzione dall'imposta

-I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 –comma 13- della legge 28.12.2015 n. 208, in quanto il Comune di Coreglia Antelminelli è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 12 – Altre esenzioni di imposta

-Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

-gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

-i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 –comma 3 bis- del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133;

-i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell'art. 13 –comma 9-bis- del D.L.

06.12.2011 n. 201;

-una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

-Si applicano, infine, le esenzioni previste dall'art. 7 –comma 1- lettere b), c), d), e), f), ed i) del citato D.Lgs. n. 504/1992.

-Per poter usufruire delle esenzioni previste dall'art. 13 –comma 9-bis- del D.L. 06.12.2011 n. 201 e dall'art. 7 -comma 1- lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente ai fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU ed utilizzando lo stesso modello ministeriale approvato, apposita comunicazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio.

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 13 – Dichiarazione

-I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini

della determinazione dell'imposta (applicazione aliquote ridotte, riduzioni o detrazioni), oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

-Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

-E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

-Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica, seguendo le procedure di cui al precedente capoverso. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

Art. 14 – Funzionario responsabile

-A norma dell'art. 11 –comma 4- del D.Lgs. n. 504/1992, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 - Accertamenti

-Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli artt. 10 –comma 6-, 11 –commi 3-4-5-12-14-15 del D.Lgs. n. 504/1992 e l'art. 1 – commi da 161 a 170- della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15-bis – Rateizzazione

-Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di scadenza degli avvisi di accertamento regolarmente notificati, una rateizzazione degli stessi, sino ad un massimo di 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui al successivo art. 16.

-L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di una sola rata.

-Il numero delle rate e la necessità di eventuali garanzie assicurative o bancarie, saranno valutate e stabilite, tenendo conto del comportamento del contribuente nel corso degli anni, in ordine all'assolvimento delle obbligazioni tributarie riferite a tutti i tributi comunali.

Art. 16 – Interessi annui

-La misura annua degli interessi per ritardato pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) è pari al tasso di interesse legale incrementato di 3 punti percentuali.

-La stessa misura è dovuta in caso di rimborsi del tributo.

-Si fa espresso riferimento alle norme stabilite dal vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 17 – Attività di controllo

-Il funzionario responsabile della gestione dell'imposta cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 18 – Annullamento e/o rettifica avvisi di accertamento

-Gli avvisi di accertamento e di liquidazione diventano definitivi trascorsi i termini per l'impugnazione (60 giorni).

-In ogni caso, al fine di promuovere un clima di reciproca fiducia, utile per una collaborazione negli adempimenti degli obblighi tributari, anche qualora l'avviso di accertamento e di liquidazione

siano divenuti definitivi, l'Ufficio, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi, può procedere, sussistendo ragioni di interesse pubblico, al loro annullamento o alla loro rettifica, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito. A titolo esemplificativo si ritiene sussista palese illegittimità dell'atto in presenza di:

- Errore di persona o soggetto passivo;
- Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- Doppia imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
- Prova di pagamenti regolarmente eseguiti e/o disservizi relativi agli accrediti effettivi dei flussi dei mod.f24;
- difformità dei diritti reali risultanti dagli archivi dei servizi catastali e di conservatoria RR.II. aggiornati e forniti dall'Agenzia delle Entrate.

-Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

-L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 19 – Contenzioso

-Ai sensi dell'art. 59 –comma 1- del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 9 –comma 5- del D.Lgs.

n. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

-In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

-Ai sensi dell'art. 17-bis del medesimo D.Lgs., come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso per le controversie di valore non superiore ad €. 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

-Il ricorso deve essere prodotto in carta legale, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo inoltrandolo all'Ente nei modi previsti dalla legge.

-Decorsi 90 giorni dalla presentazione dello stesso senza che l'Ente abbia concluso una procedura di mediazione, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso stesso, entro i successivi 30 giorni presso la Commissione Tributaria competente per territorio secondo le modalità di cui all'art. 22 –comma 1- del D.Lgs. n. 546/1992.

-In caso di ricevimento della comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comune prima della scadenza dei 90 giorni suddetti, nei quali dovrebbe espletarsi la procedura di mediazione previo contraddittorio, il contribuente dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto mediante deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria competente per territorio secondo le modalità di cui all'art. 22 –comma 1- del D.Lgs. n. 546/1992.

TITOLO IV – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 20 – Versamento dell'Imposta Municipale Propria

-L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

-L'imposta dovuta è versata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

-A decorrere dall'anno 2014 gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento.

La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.

-Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 21 – Importi minimi per versamenti

-L'importo fino a concorrenza del quale i versamenti annui non sono dovuti viene stabilito in € 6,00 (sei). Sono esclusi i corrispettivi per i servizi a pagamento.

Art. 22 – Quota statale dell'Imposta

-E' riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1 -comma 380-, lettera f), della legge 24.12.2012 n. 228, il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13

-comma 6- del D.L. 06.12.2011 n. 201.

-La riserva di cui al precedente punto non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

-Il Comune ha la facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predenti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

-Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 23 - Rimborsi

-Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute secondo quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte dell'Ente soggetto attivo del tributo.

-Per motivi di economicità non si procede ai rimborsi di imposta di entità non superiore ad €. 12,00.

-Fermi i termini di presentazione, il rimborso è dovuto nella sola ipotesi in cui, al momento dell'istanza, sia possibile verificarne il presupposto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Norme di rinvio

-Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e all'art. 1 -commi 3 e 4- della legge 28.12.2015 n. 208, e successive modifiche ed integrazioni, e ad ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta Municipale Propria.

Art. 25 – Clausola di salvaguardia (Regolarità Fiscale)

-Nel caso di richiesta di riduzioni ed agevolazioni disciplinate nel presente Regolamento ed ai fini del conseguimento delle stesse, occorre che il contribuente richiedente sia in regola con il pagamento di tutte le imposte e tasse proprie di questo Ente.

Art. 26 - Entrata in vigore

-Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 Gennaio 2016.